CIRCOLARE DEL 21 GIUGNO 2021

Fondo perduto perequativo: dichiarazione da presentare entro il 10 settembre

Dal 16 giugno sono partiti i primi accrediti automatici da parte delle Entrate relativi al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis.
Il Sostegni bis, come oramai noto, ha previsto 3 tipi di contributo a fondo perduto:

- il contributo automatico
- il contributo alternativo
- il contributo perequativo

Il contributo a fondo perduto perequativo si basa, non sul calo del fatturato, ma sul peggioramento del risultato economico.
Infatti, una delle condizioni, tra le altre, previste per poterlo richiedere è che l'istanza per il riconoscimento della agevolazione potrà essere inviata a patto di aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 10 settembre 2021.
E' bene segnalare che in questi giorni il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, con lettera al Ministro Franco, ha richiesto una proroga di questa scadenza, ossia per tutti coloro i quali intendono richiedere il contributo perequativo la possibilità di differire al 31 ottobre la presentazione della dichiarazione dei redditi. Non si conosce ancora l'esito di questa richiesta.
Fonte Agenzia delle Entrate

Fondo perduto alternativo: dal 23 giugno possibile inviare le istanze

- Il Ministro dell'Economia in audizione lo scorso 7 giugno ha dichiarato che **dal 23 giugno 2021 si aprirà lo sportello per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto alternativo.** Si attende ancora, però, il provvedimento ufficiale da parte delle Entrate. Ricordiamo che il contributo a fondo perduto "alternativo" è in favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019) in alternativa a quello automatico. Comunque coloro che avessero già beneficiato del contributo automatico, i cui bonifici sono già in corso di erogazione, potranno **ottenere l'eventuale maggior valore del contributo risultante in base ai parametri specifici.** Il contributo alternativo infatti spetta a condizione che:
  - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021**
  - Rassegna 24 del 21 giugno 2021 www.youcorsi.com – www.fiscoetasse.com/ Riproduzione riservata 2
  - sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.**

Non spetta ai soggetti con partita IVA non attiva alla data del 26 maggio 2021.
Fonte Ministero dell'Economia

Iva e-commerce: le nuove regole dal 1° luglio 2021

Saranno in vigore dal 1° luglio 2021 le nuove disposizioni in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza. Il **Decreto legislativo del 25 maggio 2021 n. 83** recepisce **le** Direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE al fine di **semplificare gli obblighi IVA** delle imprese che effettuano **operazioni di e-commerce** in **ambito transfrontaliero. Tra le novità segnaliamo:**

- la nuova figura della **"vendita a distanza intracomunitaria di beni"** con **tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l'acquirente,** salvo che il valore delle cessioni **non superi la soglia annua di 10.000 euro**.
- il "mini" sportello unico per l'IVA MOSS (Mini One Stop Shop), **diventerà sportello unico OSS (One Stop Shop),** aprendosi quindi anche a tutti i servizi resi ai consumatori privati.
- Inoltre viene introdotto il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Infine, viene introdotta la "**vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi"** e l'abolizione della esenzione dall'IVA per i **beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi**
Il Cop centro operativo di Pescara **dal 1 aprile è competente per la gestione delle richieste di pre-iscrizione ai nuovi regimi Oss e iOss,** pertanto sono state rese disponibili, per l'assistenza, due caselle di posta elettronica a cui è possibile inoltrare richieste di informazioni:

- cop.pescara.oss@agenziaentrate.it
- cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it

Fonte Gazzetta Ufficiale

Contributi Artigiani e Commercianti 2021: ufficiale la proroga della 1 rata

Con la pubblicazione dell**a circolare 85 del 10.6.2021** INPS annuncia l'ufficializzazione, grazie al decreto legge 73/2021, della proroga *dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2021 al 20 agosto v.v. a carico di artigiani ed esercenti le attività commerciali, preannunciata dal Ministro del lavoro Orlando e già confermata in via amministrativa dall'INPS.*
Fonte INPS

Redditometro: fino al 15 luglio aperta la consultazione pubblica sulla bozza di decreto

Il Mef Ministero delle Finanze a **partire dal 10 giugno 2021 e fino al giorno 15 luglio 2021 ha aperto una consultazione pubblica concernente lo schema di decreto** da adottare ai sensi dell'art 38 comma 5 del DPR 600/73 (novellato dall'art. 10, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito dalla legge n. 186/2018), e riguardante il **Redditometro.** In particolare, si tratta dello schema di decreto attuativo **diretto ad individuare:**

- il contenuto induttivo degli elementi indicativi di **capacità contributiva**
- finalizzato alla **determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche**
- **relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016,** mediante l'analisi di:
    - campioni significativi di contribuenti
    - differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area geografica.

La consultazione pubblica è riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
Fonte Ministero delle Finanze

Avvocati: stop al vincolo dei 5 affari nell'anno

Si elimina il requisito della trattazione di 5 affari in un anno per accertare lo svolgimento della professione forense in modo abituale continuativo e prevalente. Lo ha deciso il Consiglio di stato nel parere depositato il 9 giugno, favorevole alla modifica del DM 47 2016, attuativo della riforma della professione forense - Legge 247 2012. La modifica era stata proposta dal Ministero della giustizia, malgrado il parere contrario del Consiglio nazionale forense, a seguito della procedura di infrazione n.2018/2175 indirizzata all'Italia dall'Unione europea. La segnalazione di "Non conformità alla direttiva 2005/36/CE" affermava infatti che "u***na prescrizione secondo la quale l'unico modo di provare tale livello di attività sia dimostrare di aver trattato cinque affari*** *(di natura giudiziale) per ciascun anno e solo in Italia* ***limiterebbe indubbiamente la flessibilità necessaria agli avvocati*** *di dimostrare l'esercizio effettivo della professione."*
Fonte Consiglio di stato

Smart working: rientra nel computo per il collocamento obbligatorio

Nell'Interpello n. 3/2021 l'Ispettorato del lavoro afferma che nel conteggio ai fini dell'obbligo di collocamento obbligatorio L. 68/1999, i dipendenti in smart working vanno considerati al pari dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in azienda. Il dubbio era stato posto dal Consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro sulla base del fatto che **tale esclusione opera per i dipendenti in telelavoro,** modalità di prestazione lavorativa simile. L'ispettorato sulla base anche delle indicazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro propone alcune differenze tra le due tipologie di lavoro e specifica in particolare che non è applicabile una interpretazione estensiva della norma sul telelavoro.
Fonte Ispettorato nazionale del lavoro

Artigiani e commercianti Soci di srl: utili esclusi dall'imponibile INPS

Pare giungere al termine l'annosa diatriba tra INPS e Cassazione sulla determinazione dell'imponibile contributivo per i soci di srl non lavoratori, iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Dall'anno di imposta 2020 non rientrano più i redditi di capitale in caso di partecipazione agli utili in srl senza apporto di lavoro. Lo afferma la **circolare INPS 84 del 10 giugno** 2021. L'istituto si adegua alle indicazioni del Ministero del Lavoro che ha condiviso l'orientamento recente della Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato la differenziazione tra redditi di impresa (di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e redditi di capitale (di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986). Le nuove indicazioni avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020.
Fonte INPS

Certificazioni verdi covid: dal 17 giugno le notifiche

Ha preso il via in Italia la Certificazione verde COVID-19, il documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che **attesta una delle seguenti condizioni:**

- la vaccinazione contro il Covid-19
- l'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore
- o la guarigione dall'infezione

e che facilita su tutto il territorio nazionale la partecipazione ad eventi pubblici (come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione di cerimonie religiose o civili), l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali ,lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona gialla". La certificazione contiene un QR Code che ne verifica autenticità e validità. A **tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli.** Con **l'attivazione della piattaforma** Sogei, **a partire da giovedì 17 giugno,** i cittadini potranno iniziare a ricevere le notifiche via email o sms con l'avviso che la certificazione è disponibile e un codice per scaricarla su pc, tablet o smartphone. **lo sblocco delle attivazioni proseguirà per tutto il mese di giugno, e sarà pienamente operativo dal 28 giugno, in tempo per l'attivazione del pass europeo prevista per il 1° luglio.** Per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione, a prescindere dal livello di digitalizzazione, è possibile acquisire la Certificazione in diversi modi.

- **APP Immuni**: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione **inserendo** il numero e la data di scadenza della propria **Tessera sanitaria e il codice** (AUTHCODE) **ricevuto via email o SMS** in fase di prestazione sanitaria.
- **App IO**: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell'app IO (potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio.

- **Tramite il Sito dedicato**, è possibile utilizzare l'**identità digitale (SPID/CIE)** per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile **inserire** il numero e la data di scadenza della propria **Tessera sanitaria** (o in alternativa il documento d'identità per coloro che non sono iscritti al SSN) **e il codice** (AUTHCODE) **ricevuto via email o SMS** ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
- **Fascicolo sanitario elettronico**, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione.

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio **medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista**. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.
Fonte Ministero della Salute

IMU 2021: i coniugi residenti in due comuni pagano entrambi

L'Ordinanza n. 2194/2021 della Corte di Cassazione ha affermato che **laddove due coniugi non risiedano anagraficamente nella stessa abitazione, l'immobile non è abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria e pertanto entrambi pagano l'imposta.** La Corte di cassazione ha sottolineato che l'esenzione prevista per la casa principale dal Dl 201/2011, articolo 13, comma 2, **richiede:**

- non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente nell'immobile,
- ma altresì che vi risiedano anagraficamente.

La mancanza di uno dei due requisiti inficia il diritto all'agevolazione. La posizione contrasta con l'interpretazione più estensiva del ministero dell'Economia e delle finanze, che nella circolare n. 3/2012, ammetteva la possibilità di riconoscere il beneficio a entrambi gli immobili in presenza di valide motivazioni per la separazione delle residenze dei coniugi come ad esempio esigenze di lavoro.
Fonte Corte di Cassazione